

# BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 29  
DEL 27 GIUGNO 2018  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 26  
DEL 27 GIUGNO 2018

S O 2 9

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Legge** regionale 26 giugno 2018, n. 16

Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015

pag. **2**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18\_SO29\_1\_LRE\_16\_1\_TESTO

### **Legge regionale 26 giugno 2018, n. 16** Modifiche alle leggi regionali 8/2000, 3/2014, 2/2015

**Il Consiglio regionale** ha approvato  
**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

CAPO I - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8/2000

#### **Art. 1** modifica all'articolo 9 della legge regionale 8/2000

1. Il comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), è abrogato.

CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3/2014

#### **Art. 2** modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3/2014

1. All'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:  
a) nella rubrica dopo le parole <<del Presidente della Regione e degli Assessori regionali>> sono aggiunte le seguenti: <<e del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale>>;  
b) al comma 3 dopo le parole <<Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali>> sono inserite le seguenti: <<, nonché il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio regionale>>;  
c) il comma 4 è abrogato.

#### **Art. 3** modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 3/2014

1. Il comma 4 dell'articolo 6 bis della legge regionale 3/2014 è abrogato.

#### **Art. 4** modifica all'articolo 10 della legge regionale 3/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2014 le parole <<al 30 giugno 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre 2018>>.

CAPO III - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2/2015

#### **Art. 5** modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2 (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014), le parole <<al 30 giugno 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre 2018>>.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 6** entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.  
Data a Trieste, addì 26 giugno 2018

FEDRIGA

## NOTE

### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 9

*(Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, nonché dei Presidenti delle Commissioni)*

1. (ABROGATO)

2. (ABROGATO)

**[2 bis. Il personale assegnato ai gruppi di appartenenza dei Presidenti delle Commissioni e di analoghi organi collegiali istituiti a norma del regolamento interno del Consiglio è ridotto complessivamente di una unità di categoria C o equiparata.]**

3. (ABROGATO)

3 bis. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

4 bis. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.

### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 6

*(Budget di spesa dei gruppi consiliari e personale dell'ufficio di segreteria del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale)*

1. Previo accordo tra i Presidenti di gruppo consiliare appartenenti a una medesima coalizione costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è ammesso il trasferimento di una quota del budget massimo di spesa calcolato annualmente per ciascun gruppo consiliare ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), mediante diminuzione del budget spettante a un gruppo consiliare e aumento, di pari entità, del budget spettante ad altro gruppo consiliare appartenente alla medesima coalizione.

2. L'accordo intercorso ai sensi del comma 1, a firma dei Presidenti dei gruppi consiliari interessati, è trasmesso alla Direzione centrale competente in materia di funzione pubblica ai fini della rideterminazione dei rispettivi budget massimi di spesa calcolati annualmente ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980.

3. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, **nonché il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio regionale** possono chiedere, con riferimento al personale del rispettivo ufficio di segreteria, di commutare, senza oneri aggiuntivi, un'unità di addetto di segreteria in due unità con rapporto di lavoro a tempo parziale, fermi restando i limiti previsti dalla vigente normativa per l'effettuazione di lavoro straordinario.

**[4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.]**

#### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 3/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 6 bis

*(Spese di funzionamento dei gruppi consiliari)*

1. Previa intesa tra i Presidenti di gruppo consiliare appartenenti a una medesima coalizione costituita ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, è ammesso il trasferimento di un importo del contributo annuale già assegnato a un gruppo consiliare, e da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale di cui all' articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), mediante riduzione dell'importo medesimo e un aumento, di pari entità, del contributo spettante ad altro gruppo consiliare appartenente alla medesima coalizione.

2. L'intesa intercorsa ai sensi del comma 1, a firma dei Presidenti dei gruppi consiliari interessati, è trasmessa per l'approvazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Intervenuta l'approvazione dell'intesa da parte dell'Ufficio di Presidenza, lo stesso autorizza il trasferimento del relativo importo da un gruppo consiliare a un altro da effettuarsi con bonifico bancario nel rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti.

**[4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo trovano applicazione fino al termine della legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.]**

#### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 3/2014, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 10

*(Rivalutazione annuale degli assegni vitalizi)*

1. La rivalutazione annuale prevista dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 38/1995, non trova applicazione dall'1 gennaio 2014 e fino **al 31 dicembre 2018**.

**Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 3***(Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)*

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e sino **al 31 dicembre 2018**, l'assegno vitalizio e la sua quota, previsti e disciplinati dalle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sono ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive di cui all'allegata tabella A, ovvero di cui all'allegata tabella B, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale. A seguito della riduzione prevista dal presente comma l'importo dell'assegno vitalizio e della sua quota non può essere comunque inferiore a 1.500 euro mensili lordi.
2. Il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota, entro quindici giorni dall'entrata in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, è tenuto a darne comunicazione formale ai competenti uffici ai fini della riduzione prevista al comma 1, nonché dei conseguenti ed eventuali conguagli.
3. Le riduzioni previste al comma 1 non trovano applicazione qualora l'importo dell'assegno e della sua quota, erogati ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, sia pari o inferiore a 1.500 euro mensili lordi.
4. Nel caso in cui l'assegno vitalizio venga corrisposto sia in relazione al mandato di consigliere regionale che in relazione alla carica di assessore regionale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione all'importo risultante dalla somma dei due assegni, determinato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2003.

**LAVORI PREPARATORI****Progetto di legge n. 2**

- d'iniziativa dei consiglieri Zanin, Bordin, Di Bert, Sibau e Basso, presentato al Consiglio regionale il 14 giugno 2018 e assegnato alla V Commissione permanente il 15 giugno 2018;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 20 giugno 2018 e nella stessa seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Zanin e, di minoranza, dei consiglieri Capozzella e Russo;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 25 giugno 2018;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 8551/P dd. 25 giugno 2018.



## BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE  
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
Fax +39 040 377.3554  
e-mail: [ufficio.bur@regione.fvg.it](mailto:ufficio.bur@regione.fvg.it)

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME  
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2016  
Fax +39 040 377.2383  
e-mail: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010  
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00  
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA  
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE  
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
  
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrò eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali